

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
proponente la modificazione del decreto legislativo del 20 giugno 1958  
concernente i capisezione militari

(del 15 dicembre 1970)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 12 dicembre 1966 il Gran Consiglio, dando seguito al messaggio 31 maggio 1966 del Consiglio di Stato, ha modificato gli art. 9 e 11 del decreto legislativo 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari. Trattasi delle norme relative all'onorario e al contributo dello Stato. La modificazione è stata fatta per tener conto dell'aumentato costo della vita ed è entrata in vigore con effetto retroattivo a contare dal 1. gennaio 1966.

Pertanto gli art. 9 e 11 hanno oggi il seguente testo :

*Art. 9.* — La retribuzione del caposezione militare incombe al Comune. L'onorario minimo è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza, risultante dal censimento federale in vigore, secondo la seguente tariffa :

a) per i primi 200 abitanti	Fr. 1,— per abitante
b) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,90 per abitante
c) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,80 per abitante
d) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,70 per abitante
e) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,60 per abitante
f) per gli abitanti oltre ai 1000	Fr. 0,50 per abitante.

In ogni caso l'onorario non può essere inferiore ai Fr. 200,—.

Il caposezione riceve inoltre un'indennità di Fr. 4,50 per ogni assoggettato alla tassa, riservati i casi previsti dall'articolo seguente.

*Art. 11.* — Lo Stato versa ai Comuni, secondo la loro capacità finanziaria, un contributo fra il 30 e il 50 % dell'onorario minimo previsto nell'art. 9, ritenuto un minimo per Comune di Fr. 100,— e un massimo di Fr. 1.000,—.

Qualora più Comuni si riuniscano in consorzio per la nomina di un caposezione militare unico, l'onorario è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati. In tal caso lo Stato versa il 50 % dell'onorario minimo.

Allora, 1. gennaio 1966, l'indice del costo della vita era a punti 221,3. A fine novembre 1970 è salito a punti 261,6 (nuovo indice : punti 115,8).

Il forte cambiamento intervenuto fa apparire legittima la richiesta, presentata la prima volta già il 19 marzo 1969, dell'Associazione cantonale dei capisezione militari per un adeguamento dell'onorario.

Il Consiglio di Stato propone quindi le seguenti modifiche :

- a) un adeguamento della scala degli onorari (art. 9) come segue :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| — per i primi 200 abitanti       | Fr. 1,10 per abitante |
| — per gli ulteriori 200 abitanti | Fr. 1,— per abitante  |

— per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,90 per abitante
— per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,80 per abitante
— per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,70 per abitante
— per gli ulteriori 1000 abitanti	Fr. 0,60 per abitante
— per gli abitanti oltre i 2000	Fr. 0,50 per abitante;

- b) un aumento dell'onorario minimo (art. 9) da Fr. 200 a Fr. 220,—;
- c) un aumento del sussidio minimo dello Stato, previsto dall'art. 11, da Fr. 100,— a Fr. 110,— per Comune, fermo restando invece il sussidio massimo di franchi 1.000,—;
- d) per evitare che, ad ogni variazione importante dell'indice del costo della vita, si debbano presentare al Gran Consiglio nuove proposte concernenti l'onorario dei capisezione militari, si propone inoltre analogamente a quanto è stato fatto per i segretari comunali (legge del 10 dicembre 1964, art. 3), l'inserimento nel decreto legislativo del 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari di un nuovo articolo 10 bis, prevedente un automatico adeguamento dell'onorario al mutare della situazione. L'articolo avrà il seguente tenore: « L'onorario dei capisezione militari è stabilito secondo un indice del costo della vita a 113 punti. Esso verrà adeguato all'aumento dell'indice ogni qualvolta l'aumento sarà stato almeno del 5 % ». Secondo dati attualmente disponibili il maggior onere derivante al Cantone sarebbe di circa Fr. 8.000,— e per i Comuni, complessivamente, di circa Fr. 12.000,—.

L'onere sarà in realtà superiore poichè si dovranno applicare nuovi dati del censimento del 1. dicembre 1970. L'aumento della popolazione è stato sensibile: censimento 1960: 195.566 abitanti — valutazione fine 1969: 240.431 abitanti — aumento: 44.865 abitanti).

La modificazione avrà effetto con il 1. gennaio 1971.

Per le esposte ragioni vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'allegato disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :  
A. Crivelli

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
**che modifica il decreto legislativo 20 giugno 1958**  
**concernente i capisezione militari**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1700 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il decreto legislativo concernente i capisezione militari del 20 giugno 1958 viene così modificato :

**Art. 9**

**Onerario**

La retribuzione del capisezione militare incombe al Comune. L'onorario minimo è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza, risultante dal censimento federale in vigore, secondo la seguente tariffa :

a) per i primi 200 abitanti	Fr. 1,10 per abitante
b) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 1,— per abitante
c) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,90 per abitante
d) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,80 per abitante
e) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,70 per abitante
f) per gli ulteriori 1000 abitanti	Fr. 0,60 per abitante
g) per gli abitanti oltre i 2000	Fr. 0,50 per abitante.

In ogni caso l'onorario non può essere inferiore ai Fr. 220,—.

Il capisezione riceve inoltre un'indennità di Fr. 4,50 per ogni assoggettato alla tassa militare, riservati i casi previsti nell'articolo seguente.

**Art. 10 bis (nuovo)**

**Indennità  
di rincarò**

L'onorario dei capisezione militari è stabilito secondo un indice del costo della vita a 113 punti. Esso verrà adeguato all'aumento dell'indici ogni qualvolta l'aumento sarà stato almeno del 5 %.

**Art. 11**

**Contributi  
dello Stato**

Lo Stato versa ai Comuni, secondo la loro capacità finanziaria, un contributo tra il 30 e il 50 % dell'onorario minimo previsto nell'articolo 9, ritenuto un minimo per Comune di Fr. 110,— e un massimo di Fr. 1.000,—.

Qualora più Comuni si riuniscano in consorzio per la nomina di un capisezione militare unico, l'onorario è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati. In tal caso, lo Stato versa il 50 % dell'onorario minimo.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870